

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **255/1983** (ECLI:IT:COST:1983:255)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **11/05/1983**; Decisione del **15/07/1983**

Deposito del **28/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14658**

Atti decisi:

N. 255

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO,
Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 20

giugno 1979 dal Pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Perello Giovanni iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di Perello Giovanni, imputato del reato di cui all'articolo 22 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di acque contenenti rame in quantità superiore a quella specificata nel provvedimento di autorizzazione 26 settembre 1978 del Presidente della Giunta provinciale di Torino - il Pretore di Rivarolo Canavese, con ordinanza 20 giugno 1979, ha proposto, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22 in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

rilevato che, secondo il giudice a quo, il suddetto art. 22 legge n. 319 del 1976 sarebbe in contrasto con i menzionati artt. 3 e 32 della Costituzione in quanto sottoporrebbe a trattamento diverso due condotte identiche perché prevede la sanzione dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire 10 milioni per chi effettua scarichi di acque senza osservare i limiti di accettabilità prescritti con il provvedimento di autorizzazione, mentre non sarebbe perseguibile colui il quale effettua scarichi di acque senza osservare le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nella domanda di autorizzazione, da intendersi concessa, a norma dell'art. 15, comma secondo, menzionata legge n. 319 del 1976, se non è rifiutata entro i sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa;

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente davanti al Pretore di Rivarolo Canavese poiché in esso deve giudicarsi solo sul fatto, sopra specificato, ascritto al Perello e, quindi, non può esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte equiparabili a quella oggetto del giudizio ma estranee al giudizio stesso sarebbero esenti da pena.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal Pretore di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.